

Revisione parziale del

Regolamento per la fornitura **ed il prelievo di energia elettrica**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COMUNALE DEL
27 AGOSTO 2013

Bozza del 14.08.2013

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA ED IL PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA

Preambolo

Il Comune di Bregaglia, quale proprietario e gestore della rete elettrica secondaria, nell'ambito del presente regolamento è responsabile per l'intera distribuzione di energia, comprese le infrastrutture necessarie, la fornitura ed il prelievo dell'energia.

Il Comune può delegare i propri compiti a terzi nella misura prevista dalla legge.

Per il territorio dell'ex Comune di Soglio la KHR (Kraftwerke Hinterrhein) è proprietaria e gestisce la rete secondaria.

I. Basi giuridiche delle relazioni tra Comune e utenza

Art. 1 Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune di Bregaglia e gli utenti. Sono inoltre applicabili le disposizioni imperative del Codice delle Obligazioni e delle leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento disciplina l'allacciamento alla rete di distribuzione, nonché l'utilizzo della rete e la fornitura ed il prelievo di energia elettrica.

Art. 2 L'allacciamento alla rete di distribuzione previa sottoscrizione di una domanda scritta accettata dal Comune, come pure il prelievo e la fornitura di energia elettrica, implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Art. 3 L'utente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente regolamento e delle tariffe che concernono il suo prelievo.

Art. 4 In casi particolari, quali la fornitura di energia in quantità rilevanti, la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso e gli allacciamenti temporanei (esposizioni, feste, cantieri di costruzione, ecc.), il Comune può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura in deroga al presente regolamento e alle tariffe ordinarie.

II. Condizioni di fornitura e di prelievo

Art. 5 Il Comune fornisce e preleva energia elettrica all'utente sulla base del presente regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento ed al mantenimento dei propri impianti.

Art. 6 La fornitura **ed il prelievo** di energia elettrica ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente regolamento.

~~Art. 7 Il Comune incassa tasse di allaccio e di consumo in base al tariffario in appendice.~~
Vedi art. 53

III. **Regolarità della fornitura**

Art. 7 La fornitura di energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni secondo l'art. 9.

Art. 8 Il Comune si riserva di limitare o sospendere totalmente la fornitura **ed il prelievo** di energia elettrica nei casi seguenti:

- a) forza maggiore: come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
- b) eventi straordinari: quali incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.;
- c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore;
- d) penuria di energia.

Il Comune terrà conto, in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni degli utenti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno, di norma, annunciate in precedenza agli utenti.

Art. 9 Gli utenti sono tenuti a prendere tutte le misure atte ad evitare danni diretti ed indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale, totale o dal ritorno improvviso della corrente, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.

Art. 10 Gli utenti con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi, devono provvedere affinché, in casi di interruzione di corrente nella rete del Comune, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete del Comune.

Art. 11 È esclusa la responsabilità del Comune per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza, come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura **e del prelievo** di energia.

Art. 12 In caso di interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi, o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane, l'utente ha diritto ad una riduzione proporzionale degli importi forfettari e delle garanzie di consumo minimo. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

IV. Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione di energia

Art. 13 Il Comune prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza ed il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essa allacciati.

Art. 14 È ammesso l'allacciamento di apparecchi elettrici, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anormali della tensione di rete o assorbimento delle tensioni di comando.

L'utente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio deve preventivamente informarsi presso il Comune in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione.

Il Comune può rifiutare l'alimentazione agli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.

Art. 15 L'autorizzazione d'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e climatizzazione sottostanno alla legge cantonale.

L'utente deve presentare una domanda preliminare, corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica, allestito da una ditta specializzata, e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti.

Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico e climatizzazioni non obbliga il Comune a concederne altre né ad estendere e potenziare gli impianti esistenti. Il Comune si riserva di rifiutare l'allacciamento d'impianto per il riscaldamento elettrico o di climatizzazione per motivi di ordine tecnico o economico.

Il Comune può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento, di climatizzazione e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.

Art. 16 L'utente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dal tariffario. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione al presente regolamento e alle disposizioni tariffarie e verrà trattato in conformità all'art. 14.

Salvo esplicita autorizzazione del Comune, è vietato all'utente cedere energia a terzi.

È fatta eccezione per i sublocatari, i quali non sono considerati come utenti ai sensi del presente regolamento.

Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, il Comune può designare quale utente il proprietario dell'immobile.

- Art. 17 Il Comune rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici se:
- a) non sono conformi alle prescrizioni ed alle norme dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) o alle prescrizioni delle aziende elettriche di distribuzione ewz e KHR AG;
 - b) disturbano gli impianti elettrici degli utenti vicini, oppure perturbano gli impianti di comando a distanza del Comune;
 - c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare a norma della Legge sugli impianti elettrici.

- Art. 18 Il Comune si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa, o di rifiutare la fornitura ed il prelievo di energia ad apparecchi che:
- a) causano armoniche o effetti di risonanza;
 - b) influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
 - c) assorbono energia reattiva in quantità eccessiva.

I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico dell'utente.

Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica di un impianto precedentemente ammesso.

I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dal Comune.

- Art. 19 Qualora il fattore di potenza non raggiungesse il valore prescritto dal Comune, l'utente è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario il Comune ha il diritto di fissare condizioni particolari.

V. Richieste e disdette di fornitura

- Art. 20 L'utente può disdire la fornitura di energia, salvo accordi particolari, in ogni momento, con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.
- Nel caso di disdetta, l'utente è tenuto a pagare l'energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti nel tariffario dalle tariffe.
- Il proprietario dell'immobile servito dal Comune risponde in solido con l'utente per le forniture e le prestazioni avute.

- Art. 21 Qualsiasi cambiamento di domicilio deve essere annunciato in tempo utile al Comune sia dall'utente interessato, sia dal proprietario dello stabile.
I cambiamenti di proprietà degli immobili allacciati devono essere annunciati per iscritto dal venditore, specificando la data del trapasso.
- Art. 22 Il proprietario degli immobili allacciati è responsabile nei confronti del Comune per il consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali mancati incassi subiti dal Comune per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- Art. 23 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale, o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- Art. 24 Il riallacciamento di uno stabile o impianto disattivato precedentemente, necessita di una domanda d'allacciamento e dovrà essere eseguita una nuova installazione elettrica, munita di un contatore, pagando le relative tasse d'allacciamento.
- Art. 25 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono, per analogia, le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

VI. Allacciamento alla rete di distribuzione

- Art. 26 I collegamenti tra la rete di distribuzione ed il punto di fornitura vengono eseguiti dal Comune o dai suoi mandatari. Il Comune decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando.
Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando, come pure per la loro manutenzione, il Comune terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, e dei conduttori degli immobili allacciati.
- Art. 27 Il Comune esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura dei relativi proprietari.

- Art. 28 Il Comune ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Si riserva altresì di far iscrivere al Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- Art. 29 Il proprietario del fondo deve concedere gratuitamente al Comune il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli è pure obbligato ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. Il diritto si estende ai cavi, alle camere, agli armadi di distribuzione ed agli impianti di illuminazione pubblica.
Per la posa fanno analogamente stato le rispettive disposizioni del Codice Civile Svizzero.
- Art. 30 Il proprietario del fondo ha l'obbligo di concedere il diritto agli addetti incaricati del Comune di accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio.
- Art. 31 Il Comune pianifica e provvede a proprie spese alla posa di tutte le infrastrutture private fino al confine di ogni parcella nelle zone edificabili.
Tutte le infrastrutture fuori della zona edificabile vanno a carico del richiedente e restano di sua proprietà.
Il Comune provvede alla posa della rete principale. Diramazioni vanno eseguite dietro direttive del Comune, il quale si assume i costi maggiori per eventuali differenze di sezione.
Tutti i nuovi allacciamenti sono da eseguire mediante cavo sotterraneo, sezione minima 25 mm². Per cambiamenti, rinnovamenti o aumento della potenza nei fabbricati esistenti già allacciati alla rete secondaria del Comune, le spese vanno completamente a carico del privato. Questo vale anche per gli impianti privati di produzione di energia.
Le diramazioni eseguite e le valvole principali diventano proprietà del Comune.
- Art. 32 Se l'utente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.
- Art. 33 Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti. Gli impianti del Comune si estendono fino ai morsetti d'ingresso delle valvole d'introduzione.
- Art. 34 Nel caso che l'alimentazione di un immobile richieda l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario.

L'ubicazione del locale di trasformazione viene fissata d'intesa fra il Comune ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dal Comune. L'occupazione dello spazio, diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti verranno iscritti a Registro fondiario nella forma convenuta fra le parti. Il Comune ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

Art. 35 Ogni edificio allacciato deve essere munito di un apparecchio di misura. Gli edifici esistenti allacciati senza apparecchi di misura devono adattare l'impianto entro il 31.12.2014. Le spese di questi lavori sono a carico del proprietario.

VII. Protezione delle persone e degli impianti del Comune

Art. 36 Se l'utente, o il proprietario, intende eseguire, o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici lavori di qualsiasi genere (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, deve avvertire tempestivamente il Comune, che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.

Art. 37 L'utente, o il proprietario, che intende eseguire, o far eseguire da terzi, lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso il Comune sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo.

Prima del riempimento dello scavo l'utente, o il proprietario, devono nuovamente mettersi in comunicazione con il Comune affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti.

VIII. Impianti interni e loro controllo

Art. 38 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dei requisiti imposti dall'Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

Art. 39 Gli installatori elettricisti devono presentare per iscritto, sugli appositi moduli, le domande concernenti l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti interni, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura e comando.

A lavori ultimati il controllore o l'installatore autorizzato deve effettuare un controllo finale degli impianti e inoltrare i risultati in un rapporto di sicurezza in accordo all'OIBT.

Art. 40 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme dell'ASE e alle prescrizioni emanate dalle Aziende elettriche di distribuzione (PAE).

Art. 41 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto.

Gli utenti, rispettivamente i proprietari degli stabili sono tenuti a segnalare subito a un installatore autorizzato l'eventuale funzionamento anomalo dei loro impianti e/o qualsiasi situazione di pericolo.

Art. 42 Controllori autorizzati eseguono periodicamente il controllo degli impianti interni così come prescritto dall'OIBT.

Gli utenti, rispettivamente i proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti ed a proprie spese.

Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dall'OIBT non riducono la responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

Art. 43 Gli incaricati del Comune e i controllori abilitati devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi ed il rilievo dei contatori.

IX. Apparecchi di misura

Art. 44 I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti ed installati dal Comune e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico.

Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'utente, fanno realizzare a proprie spese, e secondo le istruzioni del Comune tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di comando; devono inoltre pure mettere a disposizione del Comune lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi e realizzare a loro spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e comando.

Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico del Comune.

Impianti privati di produzione di energia necessitano di un apparecchio di misura per la misurazione della produzione. Impianti di produzione privati con potenza d'allaccio superiore a 30 kVA devono essere muniti di apparecchi di misura con

trasmissione automatica dei dati secondo la “Legge sull’approvvigionamento di energia” (LAEI). I costi di gestione degli apparecchi sono a carico del produttore e definiti nel tariffario.

Art. 45 Guasti ai contatori e agli apparecchi di misura e comando cagionati dall'utente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, vengono riparati unicamente dal Comune a spese dell'utente.

Gli incaricati del Comune sono gli unici autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misura.

Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione è ritenuto responsabile dei guasti che ne possono derivare e sopporta le spese di revisione e di taratura; il Comune si riserva di denunciare il responsabile all'Autorità giudiziaria.

Art. 46 L'utente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento.

Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.

Art. 47 Gli utenti devono segnalare immediatamente al Comune qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e comando.

Art. 48 Di regola il Comune non concede contatori in derivazione (sottocontatori).

Art. 49 La lettura degli apparecchi di misurazione per i nuovi edifici deve essere effettuabile dall'esterno del fabbricato.

Nell'ambito di ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti, la lettura degli apparecchi di misurazione deve essere effettuabile all'esterno.

X. Misura dell'energia

Art. 50 Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione, nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente da un incaricato del Comune.

L'utente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati al Comune.

Art. 51 Ad eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, malfunzionamento degli apparecchi, ecc., si pone rimedio, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.

Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in seguito ad una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo è valutato dal Comune che tiene equamente conto delle indicazioni dell'utente. Questa valutazione è basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nel suo utilizzo.

Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.

Art. 52 L'utente non ha diritto ad alcuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno, quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc.

XI. **Tasse di allacciamento, tariffe e abbonamento**

Art. 53 Il Comune incassa tasse di allacciamento e di consumo in base al tariffario separato in appendice al regolamento.

Art. 54 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) della rete secondaria, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. In caso di situazioni particolari, i costi residui sono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.

Si prelevano delle tasse d'allacciamento e delle tasse sul consumo per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare.

Il conto finanziario del ramo elettricità è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Calcolo, tassazione e prelievo

Art. 55 Le tasse d'allacciamento e le tasse sul consumo (abbonamento, energia di fornitura e prelievo, trasporto e tasse comunali) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.

L'ammontare delle tasse è fissato separatamente nell'appendice.

L'ammontare delle tasse d'allacciamento e delle tasse consumo va adeguato periodicamente secondo il fabbisogno finanziario del finanziamento speciale per l'azienda elettrica.

TASSE D'ALLACCIAMENTO

Tasse d'allacciamento alla rete elettrica

Art. 56 Per gli edifici allacciati la prima volta alla rete elettrica va versata una tantum la tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base alla cubatura dell'edificio allacciato e in base allo specchio delle tasse.

È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisca dei cambiamenti edilizi (cambiamenti di scopo, ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano la cubatura. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.

Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

Tassazione

Art. 57 Le tasse d'allacciamento alla rete elettrica per i nuovi edifici e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa vengono stabilite provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.

Le tasse per il primo allacciamento alla rete elettrica degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione d'allacciamento.

Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile volume, rispettivamente il volume aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base al volume di costruzione approssimativo indicato nella domanda di costruzione.

Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento alla rete elettrica è il progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento.

Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

Scadenza e prelievo

Art. 58 Le tasse d'allacciamento alla rete elettrica e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell'inizio dei lavori di costruzione.

Le decisioni e le fatture per le tasse d'allacciamento sono recapitate alle persone iscritte a Registro fondiario al momento della loro emanazione.

Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 30 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

TASSE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Obbligo delle tasse

Art. 59 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.

In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza delle tasse, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui nuovi proprietari.

Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione.

Tassa d'abbonamento

Art. 60 Per tutti gli immobili allacciati alla rete elettrica è dovuta una tassa d'abbonamento annuale ricorrente.

La base di calcolo per l'imposizione della tassa d'abbonamento è costituita dal posto di misura (contatore), dall'economia o unità abitativa (casa o abitazione con cucina o cucinino) o dall'azienda. L'ammontare della tassa è fissato nel tariffario.

La tassa d'abbonamento viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato solo parzialmente durante l'anno.

In caso di rigore o eccezione decide il municipio.

Tassa di consumo energia e trasporto

Art. 61 La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati è calcolata secondo il consumo di energia elettrica misurata dal rispettivo contatore elettrico e in base alla tassa in cts./kWh fissata nel tariffario.

Il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore elettrico. Qualora un contatore elettrico indichi un consumo di elettricità manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo di elettricità a partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno di elettricità.

Scadenza e prelievo

Art. 62 Le tasse sul consumo di energia elettrica sono esigibili di volta in volta alla fine dell'anno civile. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.

Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

Art. 63 La tassa d'abbonamento e le tariffe sono fissate dall'assemblea del Comune di Bregaglia.

Fornitori privati di energia vengono indennizzati con la tariffa in vigore per la vendita, dedotto l'8% per le spese amministrative. All'energia netta fornita non si versano costi di trasporto.

Art. 64 Il municipio ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.

Art. 65 L'utente che cede energia a terzi, per esempio a sublocatari, non può applicare tariffe maggiorate.

XII. Fatturazione e pagamenti

Art. 66 La lettura dei contatori per l'emissione delle fatture avviene a intervalli regolari fissati dal Comune. Il Comune si riserva il diritto di emettere fatture parziali per quanto riguarda il presumibile consumo di energia.

Le fatture vengono recapitate di regola al proprietario dell'immobile allacciato. Su richiesta la fattura può essere inviata anche agli inquilini domiciliati sul Comune.

Il Comune può inoltre esigere pagamenti anticipati, posare contatori a prepagamento o inviare fatture intermedie.

I contatori a prepagamento possono essere regolati in modo che una parte delle monete introdotte sia destinata ad estinguere un debito nei confronti del Comune basato sul presente regolamento.

I costi di posa, di smontaggio e di esercizio sono a carico dell'utente.

Art. 67 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo autorizza l'invio di un richiamo con assegnazione di un termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale il Comune si riserva, dopo un ultimo sollecito scritto, il diritto di iniziare una procedura esecutiva, di posare un contatore a prepagamento o di interrompere la fornitura di energia. Le spese di richiamo sono a carico dell'utente.

Art. 68 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell'art. 51.

Art. 69 In caso di contestazione l'utente non può rifiutare il pagamento delle fatture o trattenere/compensare importi qualsiasi.

XIII. Imposta sul valore aggiunto e tasse

Art. 70 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le tasse federali vengono addebitate nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni legali.

XIV. Cauzioni

Art. 71 Il Comune può chiedere all'utente un deposito a titolo di cauzione.

Art. 72 Tale cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti oppure con una garanzia bancaria con vincolo solidale.

Art. 73 Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, il Comune può rifiutare l'erogazione di energia elettrica o interromperla se la stessa è già in atto.

XV. Sospensione della fornitura di energia

Art. 74 Oltre che nei casi già citati, il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura o il prelievo di energia, con preavviso scritto, quando l'utente, o chi per esso:

- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o mettono in pericolo persone o cose;
- b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
- c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati del Comune l'accesso alle installazioni elettriche;
- d) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 75 Gli incaricati del Comune hanno il diritto di mettere fuori servizio, o di piombare senza preavviso qualsiasi apparecchio difettoso o tale da presentare rischi d'incendio o da mettere in pericolo persone e cose.

Art. 76 Chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali, o inganna in qualsiasi altra forma il Comune, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

Art. 77 In caso di sospensione di fornitura o di prelievo di energia, l'utente deve ugualmente adempiere a tutti i suoi impegni verso il Comune senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

XVI. Contestazioni di ordine tecnico

Art. 78 Per contestazioni di ordine tecnico fa stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

XVII. Disposizioni penali e rimedi legali

Art. 79 Le infrazioni contro questo regolamento o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite dal municipio con multe fino a CHF 5'000.00.

La competenza di perseguire e giudicare le infrazioni spetta al municipio. Esso rileva la fattispecie e la situazione personale delle persone interessate. Ad esse è concessa la facoltà di essere ascoltate prima dell'emanazione della decisione.

Art. 80 Contro le decisioni del Comune contenenti i rimedi legali, l'utente può presentare reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla notifica al municipio. Contro le decisioni del municipio motivate e contenenti i rimedi legali, l'utente può presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

XVIII. Revisione

Art. 81 Il presente regolamento può essere in ogni momento sottoposto ad una revisione totale o parziale.

XIX. Disposizioni finali

Art. 82 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea. Esso sostituisce il regolamento del 16 dicembre 2010.

Approvato dall'assemblea comunale del 27 agosto 2013.

Il sindaco:

Il segretario comunale:

Anna Giacometti

Danco Dell'Agnese